

Soccida

Qualora i soci dell'OP stipulino contratti di soccida, deve essere approvato un regolamento interno dell'OP che imponga, tra l'altro l'obbligo presentare, per i soci dell'OP che stipulino contratti di soccida, sia in qualità di soccidanti che di soccidari, l'elenco aggiornato dei soggetti (ditta o denominazione o ragione sociale) con cui rispettivamente ciascuno ha stipulato tali contratti.

I contratti di soccida stipulati dai soci dell'OP devono contenere le seguenti previsioni in conformità agli artt. 2171 e seguenti c.c.:

- la stima iniziale del bestiame, ed in particolare: numero, razza, qualità, il sesso, il peso, l'età del bestiame e il relativo valore di mercato (la presenza della stima iniziale, effettuata in base ai parametri sopra indicati, è fondamentale per il prelevamento e la divisione degli accrescimenti a fine contratto, ai sensi dell'art. 2181);
- non deve essere previsto nessun tipo di compenso, comunque denominato, a carattere meramente monetario e predeterminato nel contratto; l'unico compenso possibile deve essere quello di una partecipazione agli accrescimenti;
- la durata del contratto non deve essere eccessivamente breve, considerato che l'art. 2172 la fissa in tre anni, ove non sia previsto un termine diverso dai contratti (spesso legati alla durata dei cicli produttivi);
- le spese si dividono secondo le proporzioni stabilite dal contratto. E' nullo il patto con il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella a lui spettante nel guadagno;
- la direzione dell'impresa spetta al soccidante, anche se l'attività del soccidario non può essere meramente esecutiva, al punto da eseguire pedissequamente le direttive impartite dal soccidante.

Inoltre, i contratti di soccida stipulati dal socio dell'OP (soccidante) devono contenere chiari obblighi per i soccidari stessi in merito alle regole qualitative, quantitative e di produzione fissate dalle norme nazionali e regionali sulle OP. Tali contratti dovranno, altresì, riportare le regole fissate nei regolamenti interni dell'OP in modo da garantire il controllo diretto del socio sulla produzione del soccidario.